

3) **In via ulteriormente subordinata**, accertato che tra le parti è intercorso un contratto fiduciario o simulato, accertarsi e disporsi il ritrasferimento delle azioni della Banca convenuta in forza del patto fiduciario, senza perdite per i clienti, o dichiararsi l'inefficacia dell'intera operazione di investimento.

4) In ogni caso, per tutte le motivazioni sopraesposte, condannarsi la banca al risarcimento di tutti i danni e/o perdite subite e/o subende sia per danno patrimoniale che non patrimoniale, a titolo sia contrattuale che extracontrattuale, secondo la somma che risulterà di giustizia, con aumento di interessi legali dalla data dell'istanza di mediazione (*id est* 20/11/2015) fino all'effettivo soddisfo, nei limiti dell'eventuale credito della Banca convenuta ai soli fini dell'accertamento negativo delle pretese di controparte per compensazione;

5) Con vittoria nelle spese, nel compenso professionale, oltre a i.v.a. e c.p.a. e oltre ad accessori, considerando anche il contegno di Banca Popolare di Vicenza che ha rifiutato la mediazione

IN VIA ISTRUTTORIA

Ove necessario, chiede nomina di c.t.u. per la verifica delle movimentazioni finanziarie e bancarie con la quantificazione dei movimenti e il riscontro della regolarità formale degli atti.

Ove ritenuto rilevante ai fini del decidere, si chiede l'esibizione ex art. 210 c.p.c. alla controparte:

- Dei provvedimenti sanzionatori emessi dagli Organi di Vigilanza (A.G.C.M., Consob, B.C.E., Banca d'Italia) a carico della Banca e degli esponenti aziendali per gli illeciti riferiti alla pratica delle azioni c.d. bacciate;

- Dell'atto di citazione depositato il 05/04/17 con il quale i nuovi vertici della Banca Popolare di Vicenza hanno promosso un'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e sindaci per *mala gestio* nella conduzione della Banca.

Convenuta

Richiamate integralmente le domande, eccezioni, istanze e difese tutte formulate nei precedenti atti difensivi e verbali d'udienza, dichiarato di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove o modificate, voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ferma la riserva d'appello formulata dall'esponente avverso la sentenza n. 838/2020 del 22 aprile 2020 pubblicata in data 27 maggio 2020, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, previa ogni più opportuna declaratoria, e ferme le istanze istruttorie già formulate in atti, da intendersi ritrascritte:

- *in via preliminare, in rito*, dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità delle domande attoree, e conseguentemente dell'intero giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 TUB;

- *in subordine, in rito*, dichiarare la propria incompetenza, in favore del Tribunale di Vicenza, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 83 e 87 TUB;

in ulteriore subordine, in rito, dichiarare l'inammissibilità delle domande avversarie volte alla compensazione degli asseriti crediti vantati da controparte con i crediti vantati dalla Banca, spiegata in violazione dell'art. 83, comma 3-bis TUB;

- *nel merito, in via preliminare*, rigettare le domande avversarie per intervenuta prescrizione, nei limiti e per le ragioni esposte in atti;

- *nel merito, in via principale*, rigettare tutte le domande avversarie per i motivi esposti in atti;

- *in subordine*, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, determinare il *quantum debeatur* secondo quanto esposto in atti e verbali di causa e quanto sarà esposto e provato in corso di giudizio;



- in via istruttoria, anche previa ed occorrendo revoca/modifica dei provvedimenti di ammissione dei mezzi istruttori:

- a) rigettare le istanze istruttorie avversarie;
- b) dichiarare l'inammissibilità dei documenti prodotti *ex adverso* nei limiti e per le ragioni esposte in atti;
- c) dichiarare l'inammissibilità/nullità/inutilizzabilità della prova testimoniale assunta in corso di causa nei termini e per le ragioni dedotte e che verranno esposte in corso di causa;

Con vittoria di spese, compensi, e rimborso forfettario ex art. 2 D.M. 55/2014 del presente giudizio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

I [REDACTED], hanno convenuto in giudizio Banca Popolare di Vicenza S.p. a. allegando di essere risparmiatori privi di qualsiasi conoscenza specifica di prodotti e servizi di investimento e di essere da molti anni clienti della Banca. Hanno poi esposto, in sintesi, che nel 2011 [REDACTED] aveva concordato con la Banca un'operazione finalizzata a permettere il "ristoro" di perdite derivanti da pregressi investimenti in titoli e derivati, operazione proposta da [REDACTED] allora dipendente della Banca e consistente nella "*intestazione fiduciaria delle azioni della banca senza alcun esborso da parte dell'intestatario*"; detta intestazione fiduciaria avrebbe dovuto procurare una remunerazione senza rischio e in buona sostanza la Banca avrebbe intestato fittiziamente azioni [REDACTED] ed effettuato in suo favore a fronte di ciò un "*pagamento di un corrispettivo di circa € 20.000 - € 30.000 all'anno*"; l'accordo prevedeva anche che le azioni potessero essere restituite in qualsiasi momento alla Banca senza alcuna perdita.

In forza di detto accordo il 30.12.2011 [REDACTED] avevano acquistato 16.000 azioni per ciascuno, senza alcun esborso di denaro e con la precisazione che la [REDACTED] era rimasta all'oscuro dell'operazione e non si era mai recata in banca a sottoscrivere i moduli di acquisto. Nei mesi successivi ritenendo la operazione "anomala" il [REDACTED] aveva chiesto più volte [REDACTED], di "chiuderla" ma era stato rassicurato ed anzi il 2.9.2013 [REDACTED] avevano ulteriormente aumentato l'esposizione in titoli per controvalore di € 202.500,00 per ciascuno coniuge senza che la [REDACTED] ne venisse informata. Il 27.8.2014 era stato effettuato un ulteriore aumento di intestazione titoli della Banca per € 500.000,00 e il 30.12.2014 una ulteriore intestazione di titoli per € 250.050 per ciascun coniuge; degli acquisti effettuati nel 2014 erano stati tenuti all'oscuro entrambi i coniugi.

Tra il 2011 e il 2014 gli attori risultavano dunque aver acquistato a più riprese azioni BPVI per un totale di **26.174 azioni** per ciascuno per un controvalore teorico, al 2015 di € 3.239.441,25. Quale "corrispettivo" per tali investimenti, i coniugi avevano ricevuto un importo complessivo di Euro 20.000 nel 2012, di € 30.000 nel 2013, e di € 150.000 nel 2014. Le operazioni di cui sopra erano avvenute "*con l'anomala forma tecnica dell'apertura di credito in conto corrente (c.d. fido per elasticità di cassa)*" sul conto corrente 0854964 che era arrivata a raggiungere l'importo di ben € 3.637.635,35 al 30.9.2015: e proprio nel settembre 2015 il [REDACTED] era stato convocato in Banca [REDACTED] che gli aveva chiesto come intendesse restituire detta somma.



Ciò esposto hanno evidenziato

- che i relativi contratti di acquisto azioni e di finanziamento, collegati tra loro e miranti ad attuare un'unica complessa operazione economica, erano nulli per esser stati posti in essere in violazione della disciplina prevista dall'art. 2358 cc (richiamata per le società cooperative dall'art. 2519 cc.) norma inderogabile che sancisce il divieto di assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie
- che sussisteva “ *violazione del dovere informativo di cui ai profili MIFID raccolti rispetto alle caratteristiche degli investitori* “ e vi era nullità dell'investimento per violazione dell'artt. 21 TUF e degli artt. 39-40- 41-42 Reg Consob n. 16190/2007
- che vi era “ *nullità per mancata stipula dei contratti all'interno dei locali dell'intermediario finanziario* ” invocando a tal fine l'art. 30 TUF;
- che vi era “ *violazione della normativa in tema di collocamento a distanza (art . 32 TUF e artt. 67quater e ss. Cod. Consumo e art 80 Regol. Interm.)* ”;
- che gli acquisti delle azioni e delle obbligazioni erano annullabili per dolo contrattuale;
- che sussisteva in ogni caso, la responsabilità della Banca per violazione del principio di sana e prudente gestione e per violazione del principio di veridicità dei bilanci;
- che tra le parti era intercorso un contratto fiduciario o simulato e doveva esser pertanto disposto il ritrasferimento delle azioni alla Banca convenuta in forza del patto fiduciario, senza perdite per i clienti, o doveva comunque esser dichiarata l'inefficacia dell'intera operazione di investimento

Hanno formulato le seguenti conclusioni:

“ 1) *Accertarsi e dichiararsi la nullità e/o l'inesistenza e/o l'annullabilità dei contratti di sottoscrizione delle azioni “Banca Popolare di Vicenza” stipulati dai sig.ri [REDACTED] e meglio descritti in narrativa, per grave violazione delle vigenti normative in materia civilistica, societaria, di intermediazione finanziaria e di tutela, di raccolta e sollecitazione del risparmio, con conseguente azzeramento dell'ingiustificata esposizione del conto corrente, dovendosi dichiarare invalidi sia i contratti di investimento che di finanziamento intercorsi per collegamento contrattuale;*

2)*In via subordinata, dichiararsi la risoluzione dei contratti di investimento e di finanziamento intercorsi tra le parti per grave violazione delle regole di comportamento della banca, con restituzione delle azioni alla banca ed estinzione del finanziamento attuato mediante la c.d. elasticità di cassa in c/c*

3 *In via ulteriormente subordinata, accertato che tra le parti è intercorso un contratto fiduciario o simulato, accertarsi e disporsi il ritrasferimento delle azioni alla Banca convenuta in forza del patto fiduciario, senza perdite per i clienti, o dichiararsi l'inefficacia dell'intera operazione di investimento.*

4) *In ogni caso, per tutte le motivazioni sopraesposte, condannarsi la banca al risarcimento di tutti i danni e/o perdite subite e/o subende sia per danno patrimoniale che non patrimoniale, a titolo sia*



Nelle more del termine per la costituzione della convenuta, con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 185 del 25 giugno 2017 la Banca è stata sottoposta a procedimento di liquidazione coatta amministrativa. Gli attori hanno depositato ricorso in riassunzione ex artt. 299 e 302 c.p.c. di data 24.8.2017 nei confronti della Banca in liquidazione coatta amministrativa riproponendo le medesime domande e difese della citazione salvo proporre la domanda risarcitoria di cui al punto 4) "nei limiti dell'eventuale credito della Banca convenuta ai soli fini dell'accertamento negativo delle pretese di controparte per compensazione".

Banca Popolare di Vicenza in liquidazione coatta amministrativa in persona dei commissari liquidatori, si è costituita in giudizio eccependo innanzitutto l'inammissibilità/improcedibilità delle domande attoree e l'incompetenza del Tribunale adito

Nel merito ha chiesto il rigetto delle avverse pretese.

In primis ha osservato che i [REDACTED] prima dei contestati acquisti e sin dagli anni '90 avevano effettuato plurime operazioni di investimento di titoli di BPVI, mai fatti oggetto di contestazione ed erano perfettamente a conoscenza di tutte le caratteristiche e degli eventuali rischi dei titoli e delle operazioni qui contestate ed in ogni caso erano stati debitamente informati dalla Banca su tutti gli aspetti a esse relativi; inoltre essi si erano dichiarati titolari di un cospicuo patrimonio personale in sede di profilatura MIFID, quanto alla [REDACTED] compreso tra € 500.000,00 ed € 2.000.000 e quanto al [REDACTED] corrispondente alla fascia massima prevista (oltre 2.000.000 di Euro).

Ha poi contestato la fondatezza delle domande attoree, ed in primis di quelle fondate sull'asserita violazione del divieto di assistenza finanziaria di cui all'art. 2358 cc.

La convenuta ha negato la sussistenza del collegamento negoziale tra finanziamenti e acquisto titoli non prevedendo i primi nessun vincolo di utilizzo nel senso voluto dagli attori, e considerando altresì che una porzione ingente dei finanziamenti era stata pacificamente utilizzata per finalità diverse dall'acquisto dei predetti titoli

In ogni caso, la banca convenuta ha sottolineato che l'intento di utilizzare le somme di cui agli affidamenti per l'acquisto delle azioni della Banca integrava un mero motivo interno alla sfera volitiva degli attori, come tale estraneo alla causa dei contratti, non potendosi intravedere alcun oggettivo collegamento causale tra i negozi oggetto del contenzioso.

Ha anche asserito che nella ipotesi in cui fosse stato individuato un nesso giuridicamente rilevante tra i contratti, non era applicabile l'art. 2358 cc alle società cooperative, quale detta Banca era al momento dell'operazione: ciò in forza del principio generale di cui all'art. 2519 cc, potendosi applicare la disciplina delle società per azioni solo in quanto compatibile, compatibilità da escludersi in ragione del fine mutualistico dell'impresa che ben poteva per il raggiungimento di detto scopo - e, quindi al fine di promuovere la diffusione dell'azionariato e del risparmio - finanziare l'acquisto di proprie partecipazioni.

Inoltre anche se si fosse ammessa la possibilità di applicare l'art. 2358 cc, alle società cooperative la disciplina di cui alla citata norma risultava in ogni caso applicabile solo per i limiti quantitativi ma non per i commi 2 e 3 dell'art 2358 cc, circa la preventiva autorizzazione assembleare e la relativa



relazione consigliare posto che nelle cooperative l'art 2529 cc prevedeva che l'atto costitutivo potesse autorizzare gli amministratori ad acquistare azioni proprie della società, e ciò era stato stabilito dall'art 18 dello Statuto di BPVI

I limiti quantitativi non erano stati in concreto violati, tenuto conto che i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili di cui all'art 2529 cc così come quelli posti dall'art 2358 sesto comma c.c. erano stati rispettati avuto riguardo alle risultanze dei Bilanci di esercizio 2010- 2013.

Sempre in riferimento alla asserita violazione dell'art. 2358 cc, Banca Popolare di Vicenza ha evidenziato che detta norma imponeva regole di comportamento agli organi gestori e le cautele e limiti previsti erano meramente "*interni al piano societario*" e funzionali alle esigenze di tutela degli interessi dei suoi soci e creditori e non poteva da una eventuale loro violazione discendere nullità del contratto posto che detta nullità per contrarietà a norme imperative poteva esser fondata solo su una violazione attinente la disciplina degli elementi intrinseci della fattispecie negoziale, relativi alla struttura o al contenuto del contratto.

Infine la banca ha evidenziato che, anche a voler ritenere applicabile la sanzione demolitoria invocata dall'attrice, comunque l'art. 2358 cc comportava la possibilità di invalidare unicamente il contratto di finanziamento e non l'acquisto delle azioni, conseguenza questa che si porrebbe in contrasto proprio con la *ratio* della norma, tutelante l'effettività del patrimonio sociale.

Quanto alla lamentata nullità per violazione dell'art 30 TUF ha escluso la possibilità di applicare nel caso in esame detta norma asserendo che il contratto di acquisto dei titoli e di finanziamento erano stati sottoscritti nella sede della Banca filiale n.10 di Vicenza e non fuori sede; ha inoltre evidenziato che il diritto di recesso era comunque previsto nel contratto quadro, che la sanzione di nullità riguardava comunque i contratti di collocamento titoli e non i contratti di finanziamento e in ogni caso non la vendita di azioni/obbligazioni di nuova emissione effettuata direttamente dalla Emittente BPVI .sicuramente

Ha anche eccepito la prescrizione.

Ancora ha affermato che trattandosi di nullità di protezione il contratto poteva esser convalidato mediante comportamento concludente del cliente incompatibile con la volontà di avvalersi della nullità, come avvenuto nel caso di specie in cui il cliente aveva esercitato i relativi diritti

Ha poi osservato quanto alla previsione di recesso che la norma de qua intendeva perseguire lo scopo di evitare che l'investitore venisse colto impreparato e di sorpresa, circostanza questa esclusa, viste le trattative intercorse in precedenza tra le parti sicchè se anche fossero risultati sussistenti i presupposti formali per l'applicazione dell'art. 30 T.U.F., l'utilizzo dello strumento sarebbe da ritenersi "abusivo" e la banca intendeva far valere l'*exceptio doli generalis*.

Ancora: ha affermato l'infondatezza della domanda di nullità per violazione degli artt. 32 TUF e 67 e ss codice consumo; ha negato l'inadempimento della Banca ai suoi obblighi informativi e agli altri obblighi scaturenti dal TUF e dal cd Regolamento Intermediari; ha affermato l'insussistenza di simulazione o intestazione fiduciaria; ha contestato la dedotta invalidità del contratti per dolo negando che sussistessero i requisiti costitutivi della relativa fattispecie. Ha anche rilevato che non sussistevano i presupposti per la risoluzione ex art 1497 cc Infine Banca Popolare di Vicenza negando qualsivoglia responsabilità contrattuale, extracontrattuale e precontrattuale, ha dedotto anche l'infondatezza delle domande di risarcimento del danno.



Concessi i termini ex art 183 VI comma c.p.c. attese le eccezioni preliminari, precisate le conclusioni come trascritte in premessa, la causa è stata trattenuta in decisione con termini per conclusionali e repliche.

Con sentenza n. 838/2020 del 22 aprile 2020 il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, ritenuta la propria competenza ha dichiarato improseguibile la domanda attorea di risarcimento danni e compensazione da ultimo formulata al n. 5 delle allora precisate conclusioni attoree (e cioè *“In ogni caso, per tutte le motivazioni sopraesposte, condannarsi la banca al risarcimento di tutti i danni e/o perdite subite e/o subende sia per danno patrimoniale che non patrimoniale, a titolo sia contrattuale che extracontrattuale, secondo la somma che risulterà di giustizia, con aumento di interessi legali dalla data dell’istanza di mediazione (id est 20/11/2015) fino all’effettivo soddisfo, nei limiti dell’eventuale credito della Banca convenuta ai soli fini dell’accertamento negativo delle pretese di controparte per compensazione”*) e riproposta nelle conclusioni da ultimo rassegnate al punto 4 (v conclusioni trascritte in premessa); ha altresì rimesso la causa in istruttoria con da separata ordinanza

Assunte prove orali le parti hanno nuovamente precisato le conclusioni e la causa , concessi i termini ex art 190 c.p.c per conclusionali e repliche, è stata nuovamente trattenuta in decisione dal Collegio.

ooo

Va innanzitutto rilevato che sulle eccezioni di inammissibilità/improcedibilità delle domande attoree, il Tribunale si è già pronunciato con la sentenza n. 838/2020 del 22 aprile 2020 e dette questioni in questo grado di giudizio non sono più riesaminabili.

Con riferimento alle domande ritenute proseguibili che concernono le operazioni “finanziate” del 2011, del 2013 e del 2014 va innanzitutto esaminata la domanda svolta in via principale fondata sulla violazione dell’art 2358 cc.

In ordine al dedotto (da parte attrice) collegamento negoziale tra la concessione dei finanziamenti e gli acquisti/sottoscrizioni delle azioni, collegamento negato dalla convenuta va rilevato quanto segue. E’ provato documentalmente che i coniugi avevano prima delle operazioni di cui trattasi un deposito titoli il n. 002001565-000 (v. doc.1 attoreo), acceso il 21/01/1999;

E’ altresì provato documentalmente che in data 20.12.2011 è stato aperto un nuovo ed apposito portafoglio titoli il n. 22162247 (v doc 3 attoreo) e su detto nuovo dossier titoli sono confluite sempre nel dicembre 2011 due tranches di 16.000,00 azioni di Banca Popolare di Vicenza, ciascuna con controvalore complessivo alla data del 30.12 2011 di € 2.000.000,00; detti titoli integravano in 100% dei titoli del portafoglio. I due importi di € 1.000.020,00 ciascuno relativi all’acquisto di detti titoli, per importo complessivo di € 2.000.040,00 sono stati addebitati nel conto corrente 854964 (v doc.2) , dotato di elasticità di cassa.

Il 19.8.2013 vi è stato rinnovo di fido per elasticità di cassa altresì aumentato il 6.2.2014 ad € 2350.000,00 (v. doc 2 attoreo) : il 02/09/2013 vi sono state quattro sottoscrizioni titoli della Banca per controvalore di complessivi € 202.500,00 titoli confluiti nel conto titoli n. 22162247 (v. doc 3 attoreo) per le quali vi sono stati sul conto corrente ordinario di cui si è detto, dotato di fido poi aumentato, 4 addebiti ciascuno dell’importo di € 50.625,00 per totali € 202.500,00 (v doc2).



Sono state espletate prove testimoniali, offerte ed ammesse non per comprovare patti aggiunti o contrari al contenuto degli atti negoziali bensì al fine di provare fatti storici che dessero contezza del collegamento negoziale dedotto dagli attori tra finanziamenti ed acquisti/sottoscrizioni titoli della Banca stessa, avendo appunto essi asserito che si è trattato di acquisti /sottoscrizioni titoli della stessa Banca “finanziatrice” con finanziamenti erogati al fine degli acquisti medesimi, operazioni in tesi attorea vietate dalla legge: di qui l’ammissibilità di dette prove.

Il teste ██████████, in allora gestore titoli di Banca Popolare di Vicenza pur affermando di non ricordare il numero esatto di azioni, ha dichiarato sul punto che nel 2011 il ██████████ gli chiese “di individuare dei clienti solvibili e riservati – e cioè che non parlassero con altri clienti di questa operazione – a cui proporre la seguente operazione: intestazione di azioni a fronte di un finanziamento erogato dalla banca stessa che sarebbe poi stato remunerato dopo un anno circa con il riconoscimento di un guadagno dell’1% su contro valore delle azioni acquistate”. ADR: “Io ho parlato solo con il ██████████ e non con la moglie e lui ha acconsentito a quella proposta che io stesso feci direttamente a lui”. Ha poi proseguito confermando che dopo circa un anno e mezzo (e dunque nel 2013 “il nuovo capo area ██████████ chiese di aumentare l’acquisto delle azioni con un nuovo finanziamento. Confermo altresì che sia io sia il capo area dicemmo al ██████████ così come ad altri clienti, che l’operazione avrebbe potuto esser poi chiusa, dopo un certo periodo, in qualsiasi momento con il riacquisto delle azioni e la cancellazione del fido. Preciso che io consegnai tutta la documentazione al marito”.

La già evidenziata documentazione dà conto delle modalità con cui sono state fatte le operazioni del 2011 e del 2013 con meri addebiti in conto corrente sorretto da linea di credito per elasticità di cassa messa a disposizione dalla Banca; la prova testimoniale poi dà atto della esistenza di un inequivoco collegamento intenzionale e teleologico tra la concessione di credito da parte della Banca e i correlati acquisti/sottoscrizioni di titoli della Banca; si è al di fuori del caso di utilizzo su mera iniziativa autonoma del cliente di un affidamento venendo invece in rilievo proprio la volontà e l’intenzione delle parti dei collegati contratti di utilizzo della linea di credito per acquistare/ sottoscrivere le azioni della banca finanziatrice con prospettiva di azzeramento del debito di finanziamento mediante il prezzo di rivendita (in orizzonte temporale limitato) di quanto acquistato/sottoscritto : trattasi insomma di negozi collegati piegati proprio all’acquisto finanziato dei suddetti titoli.

Risulta poi dall’estratto del conto corrente doc 2 attoreo che il 27.8.2014 sono state indicate nel portafoglio titoli (doc3 attoreo) per l’anno 2014 due operazioni “aumento capitale” di pari data ciascuna di n. 4.000,00 titoli e ciascuna per controvalore di € 250.000,00; anche in tal caso il “pagamento” è avvenuto con due addebiti in conto corrente ciascuno di € 250.000,00 “ per sottoscrizione titoli BPVT” , conto corrente che in data 22.9.2014 ha visto aumento del fido per elasticità di cassa ad € 3.150.000,00.

Ancora in data 30.12.2014 in conto corrente sono addebitati in dare due importi di € 250.050,00 ciascuno per “acquisto a contanti Banca Popolare di Vicenza”, a cui corrispondono in dossier titoli in pari data due tranches di “Titoli B.Pop. Vicenza” per nominali n. 4.000,00 ciascuna per controvalore ciascuna di € 250.050,00. Cio’ peraltro a fronte di ulteriore aumento di fido per elasticità di cassa ad € 3.700.000,00 avvenuto in data 3.12.2014.



Parte attrice ha affermato che per tali operazioni del 2014 neppure era stata resa edotta dalla Banca che avrebbe operato “in autonomia” ma di ciò non vi è prova ; resta in ogni caso il fatto che si tratta di operazioni con tutta evidenza finanziate dalla stessa Banca che in pari data ha intestato i titoli agli attori, addebitandone il corrispettivo in conto affidato. Anche l’ultima operazione del 30.12.2014 nonostante la dicitura per “contanti” non è stata affatto condotta a mezzo di pagamento del corrispettivo in contanti bensì resa possibile dall’affidamento in conto corrente. Anche le operazioni del 2014 si collocano insomma nella prassi di cui alla relazione Ispettiva Consob prodotta sub doc. 47 attorea delle operazioni “finanziate”.

In forza del collegamento negoziale di cui sopra ed altresì della causa concreta di dette operazioni parte attrice ne ha affermato la nullità per violazione dell’art. 2358 cc.

Detta norma, nel testo vigente dal 2008, prevede un divieto in generale per la società per azioni di accordare prestiti e di fornire garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, consentendo alla società di concedere “assistenza finanziaria” solo alle condizioni specificate nella norma stessa tra cui vi è la necessità che dette operazioni siano preventivamente autorizzate dall’assemblea straordinaria.

Parte convenuta, ha *in primis* affermato che la eventuale violazione di divieto di assistenza finanziaria integra una mera violazione di norme “interne” relative all’agire amministrativo e tale quindi da non comportare la nullità degli atti negoziali posti in essere con i terzi e inerenti all’operazione, potendo la nullità sussistere solo in caso di vizio genetico del contratto per violazioni che riguardino gli elementi costitutivi del negozio stesso. Ha poi osservato che detta normativa non sarebbe comunque applicabile alle società cooperative qual era la Banca all’epoca dei fatti.

Sul primo punto devesi rilevare che l’art. 2358 cc, che prevede le condizioni che rendono possibile l’assistenza finanziaria, afferma nel suo principio generale un divieto che ha carattere imperativo, posto che detto divieto laddove non derogato in ragione della sussistenza delle condizioni di ammissibilità dell’assistenza finanziaria è chiaramente diretto ad impedire operazioni che possano determinare un’erosione anche potenziale del capitale sociale, nell’interesse dei creditori della società (v. pronuncia Corte Cass. n. 15398/2013 ancorchè riferita al solo contratto di finanziamento posto che solo della nullità del contratto di finanziamento colà si discuteva); come già affermato da questo Tribunale *“l’imperatività del divieto di assistenza finanziaria si scorge nel fatto che il legislatore ha voluto escludere il rischio della non effettività, totale o parziale, del conferimento dei nuovi soci al tempo dell’aumento di capitale, con ricaduta sul patrimonio netto, stante il rischio di inadempimento del socio entrante, inadempimento che sarà riferito all’obbligazione del rimborso del finanziamento, non a quella del conferimento, già adempiuta con i mezzi finanziari messi a disposizione della società (Cass. n. 25005/2006). Detto ciò e considerato il divieto di assistenza finanziaria imposto da norma imperativa, deve escludersi che le norme imperative la cui violazione comporta la nullità del contratto siano solo quelle che si riferiscano alla struttura o al contenuto del regolamento negoziale delineato dalle parti. L’area delle norme inderogabili, la cui violazione può determinare la nullità del contratto in conformità al disposto dell’art. 1418 comma 1 cc, è più ampia di quanto parrebbe a prima vista suggerire il riferimento al solo contenuto del contratto medesimo, dovendosi ricomprendere anche le norme che, in assoluto, oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni, oggettive o soggettive, direttamente o indirettamente, vietano la stipulazione stessa del contratto, per cui ove il contratto venga stipulato, nonostante il divieto imposto dalla legge, è la stessa sua esistenza a porsi in*



contrasto con la norma imperativa e non par dubbio che ne discenda la nullità dell'atto per ragioni ancora più radicali di quelle dipendenti dalla contrarietà a norma imperativa del contemuto dell'atto (Cass. Sez. Un. n. 26724/2007)''

Nel caso di specie come già esposto non ci si trova davanti a un mero collegamento obiettivo tra un qualsivoglia finanziamento erogato dalla Banca ed utilizzato "in autonomia" dal cliente per acquisti azionari propri del finanziatore ma ad un vero e proprio collegamento intenzionale tale per cui la concessione del finanziamento, o la concessione al cliente di operare "a debito" è addirittura effettuata intenzionalmente dalla Banca proprio allo scopo di finanziare l'acquisto/ sottoscrizione delle azioni /titoli della stessa banca finanziatrice, di tal che i negozi collegati risultano posti in essere intenzionalmente oltre che "obiettivamente" proprio e solo per conseguire acquisti finanziati vietati da normativa imperativa : di qui la nullità negoziale.

La disposizione normativa in rilievo prevede invero che l'operazione di assistenza finanziaria debba essere preventivamente autorizzata dall'assemblea straordinaria dovendo essa essere illustrata nella relazione accompagnatoria degli amministratori indicante le relative condizioni, quali il prezzo delle azioni, l'interesse praticato, la valutazione del merito creditizio dell'acquirente, nonché indicante la convenienza rispetto alle ragioni, agli obiettivi imprenditoriali, ai rischi che essa comporta per la solvibilità e la liquidità della società, dovendo il verbale dell'assemblea e la relazione degli amministratori essere iscritti nel registro delle imprese. Da detta disciplina emerge ancora una volta che l'interesse preminente tutelato dal legislatore è quello della società e dei creditori all'integrità del capitale sociale, interesse rilevante anche per le società cooperative per azioni, quale era Banca Popolare di Vicenza all'epoca dei fatti di causa. Come da precedenti di questo Tribunale *"la disciplina rammentata che limita le operazioni che possano mettere a rischio il capitale non può dirsi incompatibile con la finalità mutualistica propria delle cooperative, tanto che l'art. 2529 cc, prevede una regolamentazione specifica in tema di acquisto di proprie azioni, pur non derogando espressamente alla disciplina delle altre operazioni vietate, quali quelle di assistenza finanziaria. Così non può dirsi incompatibile con la natura delle società cooperative la necessità di delibera assembleare autorizzativa di cui si è fatto cenno, posto che se è esclusivo compito degli amministratori l'ammissione di nuovi soci, non è possibile escludere di per ciò stesso la necessità di delibera assembleare per autorizzare gli amministratori a collocare azioni mediante l'operazione di assistenza finanziaria.....*

Con l'entrata in vigore del Testo Unico Bancario, giusta art. 161, è stato abrogato il D.Lgs. n. 105/1948 che, al suo art. 9, prevedeva la possibilità per la società di accordare anticipazioni ai soci sulle proprie azioni entro i limiti stabiliti caso per caso dall'organo cui per Legge era demandata la vigilanza sulle aziende di credito, limiti che non potevano in ogni caso eccedere il 40 % delle riserve legali. Inoltre, il nuovo testo unico bancario, introdotto con il D.Lgs. n. 310/2004, al proprio art. 150 bis, indica espressamente quali norme del codice civile non si applicano alle banche popolari, prevedendosi in tal senso gli artt. 2346 comma 6, 2349 comma 2, 2513, 2514 comma 2, nonché gli artt. 2512, 2514 e 2530 comma 1, norme del codice civile antecedenti e successive all'art. 2358 cc che così il legislatore non ha ritenuto di escludere dal novero di applicabilità.

In altre parole, l'abrogazione del citato art. 9 D.Lgs. n. 105/1948 ed il disposto dell'art. 150 bis TUB, autorizzano a ritenere che sussista anche per le banche popolari il divieto di finanziare l'acquisto di proprie azioni secondo il paradigma dell'art. 2358 cc."



Nel caso in esame vi è da dire che solo nella relazione finanziaria consolidata al 30.6.2015 gli amministratori di Banca Popolare di Vicenza hanno provveduto ad iscrivere al patrimonio netto le riserve indisponibili ex art. 2358 comma 6 cc, con ciò confermandosi che, al momento dell'operazione, non era stata attuata alcuna formalità necessaria per il compimento dell'operazione di assistenza finanziaria.

I negozi oggetto di causa volti a porre in essere operazioni illecite vanno conclusivamente dichiarati nulli (non potendosi predicare prescrizione di azione di nullità) con la conseguenza della liberazione di parte attrice dagli obblighi contrattuali che non sono stati ancora adempiuti: che i [REDACTED] [REDACTED] non abbiano ancora effettuato "pagamenti" per ridurre la relativa esposizione debitoria verso la banca risulta anche dall'estratto conto sicchè la domanda di nullità ritenuta procedibile e sopra esaminata, come già esposto, non ha affatto ad oggetto loro crediti (risarcitori o restitutori) "contro" la banca in l.c.a. e non è dunque volta a sottrarre alcunchè alla "massa" avendo perimetro limitato esclusivamente alla liberazione dagli obblighi discendenti dai contratti nulli stipulati, rimanendo impregiudicata ogni questione afferente la esistenza o meno di altri e diversi eventuali obblighi delle parti restitutori e/o risarcitori che si fondino invece su altro e diverso titolo (ad es. eventualmente ex art 2033 c.c.).

E' interesse della parte attrice ricevere tutela "liberatoria" da obblighi contrattuali derivante appunto dalla nullità dei contratti (liberazione non richiedibile *ex se* nella procedura liquidatoria) a prescindere dalla verifica se sussistano o meno eventuali obblighi restitutori ad altro titolo in capo a parte attrice - obblighi negati da parte attrice che ha affermato trattarsi di mera "partita di giro" effettuata tramite annotazioni in conto e ricondotti invece dalla Banca all'obbligo comunque di restituzione in base a diverso titolo e cioè ex art 2033 cc di quanto ricevuto - posto che anche nella mera eventualità che sussistesse altro titolo in capo alla Banca, ad esso corrisponderebbe comunque una diversa regolamentazione giuridica - ad es. in punto interessi applicabili - contrattuali /legali e in punto decorrenza degli stessi- di tal che la domanda attorea di liberazione in ragione della invalidità del contratto dagli obblighi contrattuali di pagamento discendenti dal contratto medesimo è tutt'altro che pretesa "fine a sé stessa" e priva di pratiche conseguenze.

Le spese di lite vengono compensate per un terzo, posto che una parte delle domande attoree su cui la parte ha insistito anche dopo la messa in LCA della convenuta, è stata dichiarata improcedibile con la sentenza non definitiva. In ragione per il resto della soccombenza parte convenuta va condannata al pagamento dei residui due terzi di dette spese.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) dichiara la nullità dei contratti collegati di cui è causa e per l'effetto, accerta e dichiara che nulla è dovuto dagli attori in adempimento degli obblighi contrattuali discendenti dagli affidamenti e relativi aumenti e rinnovazioni, per la parte utilizzata per l'acquisto/sottoscrizione titoli per cui è causa con conseguente azzeramento della relativa esposizione in conto corrente;
- 2) compensa per un terzo le spese di lite; condanna Banca Popolare di Vicenza spa in LCA a pagare in favore di parte attrice i restanti due terzi delle spese di lite quota che liquida in € 31.325,00 per compensi professionali ed € 2.248,00 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA sugli importi assoggettabili



Sentenza n. 1220/2022 pubbl. il 24/06/2022
RG n. 6525/2017
Repert. n. 3163/2022 del 24/06/2022

Venezia 22.6.2022
La Presidente rel ed est
Dr.ssa Liliana Guzzo

